



Regione Lombardia

DECRETO N. 2578

Del 25/02/2021

Identificativo Atto n. 1099

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

AUTORIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE DI RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO DEL TERRITORIO PROVINCIALE DI BERGAMO E DI RIQUALIFICAZIONE FAUNISTICA ANNO 2021/2022. - AUTORIZZAZIONE ALL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PIANURA BERGAMASCA, AI COMPENSORI ALPINI DI CACCIA ED ALLE ASSOCIAZIONI VENATORIE DI IMMISSIONE FAUNA SELVATICA APPARTENENTE ALLE SPECIE AUTOCTONE -.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA DELL'UFFICIO TERRITORIALE BERGAMO

VISTO:

- la L.R. 16.08.93 n.26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- in particolare l'art. 42 (Ripopolamenti) ove disposto: "le attività di cattura e di ripopolamento sono disposte dalla Regione (omissis) e tendono alla riproduzione delle specie autoctone ed alla loro immissione equilibrata sul territorio fino al raggiungimento delle densità faunistiche ottimali.

L'introduzione o l'immissione di fauna selvatica viva appartenente alle specie autoctone, proveniente da allevamenti nazionali o esteri, è effettuata dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio, dagli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia e dalle associazioni venatorie, in qualunque periodo dell'anno, fatto salvo quanto previsto dall'art.16, comma 1, della legge 157/1992, esclusivamente nei territori e negli istituti di cui all'art. 14, comma 3, della presente legge:....";

RICHIAMATI:

- gli indirizzi della vigente pianificazione faunistica contenuti nel Piano Faunistico venatorio della Provincia di Bergamo, approvato con D.C.P. n.79 del 10.07.2013, cogente per gli effetti dell'art.4 comma 2 della L.R. 25.03.2016, n. 7;
- il D.P.R. 357/97 art.12, c.2 che dispone il divieto di reintroduzione, introduzione e ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone, nei siti di "Rete Natura 2000";
- Il Decreto di valutazione di incidenza del Piano faunistico Venatorio della Provincia di Bergamo n.4400 del 27.05.2013 emanato ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 dalla Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile della Regione Lombardia, integralmente recepito nel Piano Faunistico venatorio provinciale, che tra l'altro prescrive il: "divieto di ripopolamento, immissione, introduzione su tutto il territorio provinciale di esemplari di pernice rossa (*Alectoris rufa*), quaglia giapponese (*Coturnix Japonica*) e silvilago (*Sylvilagus floridanus*);

VALUTATI i programmi delle immissioni di fauna selvatica previsti nel periodo febbraio 2021/gennaio 2022, presentati dall'Ambito territoriale di Caccia e dai Comprensori Alpini della provincia di Bergamo ai sensi dell'art. 31 comma 1 lett. a) della L.R. 26/93, allegati al presente atto e parte integrante di esso, che risultano compatibili con la vigente pianificazione faunistico-venatoria e con le disposizioni sopra richiamate;

RITENUTO:



Regione Lombardia

- di autorizzare i piani di immissione proposti dall'A.T.C. e dai C.A.C del territorio di competenza della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Bergamo per il periodo decorrente dalla data di approvazione del presente atto fino al 31 gennaio 2022, (allegati: 1, 2, 3, 4, 5 e 6), quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; in quanto non in contrasto con il richiamato Decreto regionale n. 4400 del 27.05.2013 e con le vigenti disposizioni in materia di ripopolamenti faunistici;
- di autorizzare l'immissione di esemplari di fauna selvatica sul territorio provinciale, proveniente da allevamenti nazionali o esteri, appartenenti esclusivamente alle seguenti specie autoctone, purché in regola con le vigenti disposizioni di Polizia veterinaria:
 1. **Fagiano comune** (*Phasianus colchicus*);
 2. **Starna** (*Perdix perdix*);
 3. **Lepre** (*Lepus europaeus*);
- di determinare che, ai fini dell'indicazione del prelievo venatorio autorizzabile ai sensi dell'art. 34 comma 1 lett. a) e b) a carico dei galliformi oggetto di ripopolamento (fagiano e starna), in ragione della loro possibile immissione sul territorio prevista dal richiamato art.42 della L.R 26/93 "in qualunque periodo dell'anno", siano considerati utili per la valutazione della consistenza delle rispettive popolazioni solo i contingenti previsti nei piani di immissione di selvaggina approvati dal presente provvedimento;

RITENUTO altresì:

- di autorizzare le sezioni comunali e provinciali delle Associazioni Venatorie ad effettuare – *in qualunque periodo dell'anno* – il ripopolamento del territorio provinciale con fauna selvatica appartenente alle tre specie autoctone sopra citate, previa comunicazione al Servizio di Polizia Provinciale, e in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dall'art. 42, comma 3 della L.R. 26/93 in materia di profilassi sanitaria;
- di disporre l'obbligo ai Presidenti provinciali e comunali delle Associazioni Venatorie di comunicare con anticipo di almeno 72 ore, in forma scritta, al Servizio di Polizia Provinciale della Provincia di Bergamo le eventuali immissioni di esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie di fauna selvatica autoctona di cui sopra, con indicazione della data dell'intervento, della località e della quantità di esemplari da immettere;

CONSIDERATO di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DATO ATTO che il presente provvedimento non soggiace all'obbligo di concludere il procedimento tecnico amministrativo entro i termini previsti dalla Legge n. 241 del 7.08.1990 in quanto non consegue obbligatoriamente a istanza di parte, ma si tratta di



Regione Lombardia

adempimento posto in capo a Regione dalla normativa in materia faunistico venatoria;

VISTI ai fini della competenza all'adozione del presente provvedimento:

- la L.R. 7 luglio 2008 n.20 "*Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale*";
- i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare la D.G.R. n.XI/5 del 4.04.2018 "*Primo provvedimento organizzativo 2018*", la D.G.R n. XI/126 del 17.05.2018 "*Secondo provvedimento organizzativo 2018*" e la D.G.R XI/182 del 31.05.2018"*Terzo provvedimento organizzativo – approvazione del nuovo assetto organizzativo -*";
- la D.G.R XI/294 del 28.06.2018 "*IV provvedimento organizzativo 2018*" con la quale Alberto Lugoboni è stato nominato Dirigente della Struttura Agricoltura Foreste, Caccia e Pesca – Bergamo -.

Per i motivi citati in premessa, che si intendono integralmente recepiti :

DECRETA

di autorizzare, per l'anno 2021 con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto e fino al 31 gennaio 2022 compreso, i piani di immissione proposti dall'A.T.C. e dai C.A.C operanti sul territorio di competenza della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Bergamo di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

di autorizzare, l'immissione di esemplari di fauna selvatica sul territorio provinciale, provenienti da allevamenti regionali, nazionali o esteri, appartenenti esclusivamente alle seguenti specie autoctone, purché in regola con le vigenti disposizioni di Polizia veterinaria:

1. **Fagiano comune** (*Phasianus colchicus*);
2. **Starna** (*Perdix perdix*);
3. **Lepre** (*Lepus europaeus*);

di determinare che, ai fini dell'indicazione del prelievo venatorio autorizzabile ai sensi dell'art. 34 comma 1 lett. a) e b) a carico dei galliformi oggetto di ripopolamento (fagiano e starna), siano considerati utili per la valutazione della consistenza delle rispettive popolazioni solo i contingenti previsti nei piani di immissione di selvaggina di cui sopra;

di autorizzare, le Sezioni comunali e provinciali delle Associazioni Venatorie ad effettuare – in qualunque periodo dell'anno – il ripopolamento del territorio provinciale con fauna selvatica appartenente esclusivamente alle tre specie di fauna selvatica autoctona sopra autorizzate, previa comunicazione al Corpo di Polizia Provinciale, e in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dall'art. 42, comma 3 della L.R. 26/93 in materia di profilassi sanitaria;



Regione Lombardia

di disporre l'obbligo ai Presidenti provinciali e comunali delle Associazioni Venatorie di comunicare con anticipo di almeno 72 ore, in forma scritta, al Servizio di Polizia Provinciale della provincia di Bergamo le eventuali immissioni di esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie di fauna selvatica autoctona di cui sopra, con indicazione della data dell'intervento, della località e della quantità di esemplari da immettere;

di dare atto del divieto di introduzione di specie non autoctone, ex art. 12 D.P.R. 357/97, nei siti Rete Natura 2000 (SIC/ZPS) e delle prescrizioni del Decreto Regionale n.4400 del 27.05.2013 della DG Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, integralmente recepite nel Piano faunistico-venatorio provinciale, e dal presente provvedimento;

di trasmettere copia del presente provvedimento, ricordando le disposizioni particolari per i Siti della Rete natura 2000 previste dal vigente Piano faunistico venatorio provinciale, agli organi di gestione dei Comprensori alpini di caccia e dell'Ambito territoriale di caccia, alle associazioni venatorie nonché al Servizio di Polizia provinciale, ATS ed ai Carabinieri Forestali;

di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

IL DIRIGENTE

ALBERTO LUGOBONI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge